

Causa C-21/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

12 gennaio 2024

Giudice del rinvio:

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Zaragoza (Tribunale di commercio n. 1 di Saragozza, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

10 gennaio 2024

Ricorrente:

CP

Resistente:

Nissan Iberia S. A.

Oggetto del procedimento principale

Rinvio pregiudiziale — Cartelli — Articolo 101 TFUE — Direttiva 2014/104/UE — Risarcimento del danno per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza — Termine di prescrizione per intentare l'azione per il risarcimento del danno — Prescrizione

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Risarcimento del danno per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza — Applicazione della normativa nazionale di recepimento di una direttiva europea alle azioni per il risarcimento del danno intentate dopo il recepimento ma relative a fatti precedenti allo stesso — Obbligatorietà dell'esercizio dell'azione di risarcimento — Termine per la sua prescrizione — Calcolo del termine di prescrizione — Pregiudizialità delle decisioni che infliggono sanzioni amministrative — Problematiche relative alla loro pubblicità

Questioni pregiudiziali

- 1) Se esista, nel diritto dell'Unione, un fondamento giuridico per distinguere tra la possibilità e l'obbligo di intentare l'azione di risarcimento del danno per una violazione del diritto della concorrenza o, al contrario, una volta che la persona lesa sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, tanto del fatto che ha subito un danno a causa di tale violazione, quanto dell'identità dell'autore della stessa, tale persona debba intentare l'azione in parola e il termine di prescrizione inizia a decorrere.
- 2) Se, per intentare un'azione per il risarcimento del danno dinanzi all'autorità giudiziaria, si debba attendere che la sanzione sia divenuta definitiva in sede giurisdizionale o se, al contrario, qualora la decisione della Commissione, pubblicata integralmente, contenga l'identità degli autori della violazione di cui trattasi, la sua durata esatta e i prodotti interessati da tale violazione, debba ritenersi che l'azione di risarcimento del danno possa essere intentata dinanzi al giudice e che il termine di prescrizione inizi a decorrere.
- 3) Se, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, la pubblicazione della sanzione integrale sul sito Internet ufficiale e pubblico della Comisión Nacional del Mercado y Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza - CNMC) debba essere equiparata alla pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, tenuto conto che la pubblicazione delle decisioni della Comisión Nacional del Mercado y Competencia avviene solo sul sito Internet ufficiale.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

TFUE: articoli 101, 102 e 267

Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea; in particolare articolo 22, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

Sentenze della CGUE C-637/17, C-267/20, C-453/99, C-557/12, C-295/04 e C-298/04, ordinanza della CGUE C-199/22 e conclusioni C-605/21

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Costituzione spagnola: articoli 9, paragrafo 3, 24, paragrafo 1, e 117, paragrafo 1

Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile): articoli 22, 43 e 455, paragrafo 1

Ley de Defensa de la Competencia (legge sulla tutela della concorrenza): articoli 13 e 74 e prima disposizione transitoria

Código Civil (codice civile): articoli 1902 e 1968, paragrafo 2

Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (regio decreto-legge 9/2017, del 26 maggio 2017, recante recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia finanziaria, commerciale, sanitaria e sul distacco dei lavoratori)

SSTC-19/2008 e 192/2009

SSTS 651/2013, 926/2023, 947/2023, 528/2013, 511/2018, 112/2022, 434/2021 e 780/2021

SAP Saragozza 118/2023

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 CP ha presentato una domanda di risarcimento del danno nei confronti della Nissan Iberia S. A. dovuto all'acquisto di un veicolo, in conformità alla sanzione irrogata alla resistente dalla Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza, Spagna; in prosieguo: la «CNMC»).
- 2 Il giudice del rinvio ha sostenuto che tali azioni fossero prescritte, ritenendo che la domanda avrebbe dovuto essere intentata a partire dalla pubblicazione della decisione integrale della CNMC sul suo sito Internet ufficiale, senza attendere che diventasse definitiva.
- 3 L'Audiencia Provincial de Zaragoza (Corte provinciale di Saragozza, Spagna) ha parzialmente accolto l'appello interposto avverso la sentenza di detto giudice, confermandola per quanto riguarda la non intervenuta prescrizione dell'azione e ritenendo che il termine di prescrizione decorre da quando la decisione della CNMC diventa definitiva con sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna).

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 4 La resistente chiede se sia contrario al diritto dell'Unione e alla relativa giurisprudenza interpretare una norma nazionale nel senso che il termine di prescrizione in materia di azioni per il risarcimento del danno derivante da comportamenti anticoncorrenziali non inizia a decorrere con la pubblicazione ufficiale integrale della decisione che infligge una sanzione amministrativa emessa dall'autorità nazionale garante della concorrenza, anche quando la suddetta decisione viene impugnata.

- 5 Inoltre, quanto ai principi della certezza del diritto e dell'irretroattività delle norme, chiede quale debba essere la normativa applicabile nel caso di azioni per risarcimento danni esercitate successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2014/104/UE e della normativa che la traspone (Ley de Defensa de la Competencia; legge sulla tutela della concorrenza) riferite a fatti o decisioni amministrative antecedenti all'entrata in vigore di tale normativa, quando il termine di prescrizione applicabile a tali azioni in forza della normativa precedente non era scaduto.

Breve esposizione dei motivi del rinvio pregiudiziale

- 6 Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa al cartello degli autocarri, in Spagna sono emerse divergenze dottrinali e giurisprudenziali per quanto riguarda l'applicazione retroattiva della direttiva sul risarcimento del danno e i termini di prescrizione, nonché la possibilità di invocare la suddetta direttiva *contra legem*.
- 7 Secondo il giudice del rinvio, la soluzione sarebbe quella di distinguere tra la pregiudizialità della decisione preliminare dell'autorità garante della concorrenza e il termine di prescrizione. A questo proposito, ritiene che, a seguito della sentenza C-267/20, in materia di prescrizione delle azioni di risarcimento del danno per comportamenti anticoncorrenziali, il termine di prescrizione non possa iniziare a decorrere prima che la persona lesa sia a conoscenza o si possa presumere che sia a conoscenza: a) dell'esistenza della violazione; b) dell'esistenza del danno; c) del nesso di causalità fra questi due; d) dell'identità dell'autore della violazione. Orbene, nonostante la giurisprudenza nazionale ritenga che, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione che infligge sanzioni amministrative, decorra un termine di cinque anni per esercitare l'azione, il giudice del rinvio non concorda su tale termine.
- 8 In ogni caso, evidenzia taluni ostacoli all'applicazione di tale termine di prescrizione. In primo luogo, non esiste alcuna norma giuridica che richieda la definitività della decisione preliminare dell'autorità garante della concorrenza affinché sorga il diritto all'azione. Inoltre, a seguito della modifica della legge sulla tutela della concorrenza nel 2007, non è più necessario che vi sia una previa decisione amministrativa che accerti un'azione anticoncorrenziale perché possa essere intentata un'azione legale. Le persone lese dalle violazioni dei divieti di condotte anticoncorrenziali possono ora agire contro gli autori della violazione per far valere i loro diritti direttamente dinanzi ai tribunali, indipendentemente dalle indagini o dalle decisioni delle autorità garanti della concorrenza.
- 9 In secondo luogo, si pone il problema della conoscenza della decisione da parte delle persone lese. Nelle azioni di risarcimento del danno causato dal cartello dei costruttori di automobili, il *dies a quo* deve in teoria essere fissato nel momento in cui la decisione amministrativa è stata resa pubblica. In quel momento in cui si viene a conoscenza dell'esistenza della violazione, sono indicati con precisione gli

autori della violazione, la durata del comportamento illecito e può essere stabilito il nesso di causalità del danno. Orbene, tenuto conto dei numerosi ricorsi proposti in tutta la Spagna, oltre alla procedura sanzionatoria intentata dalla CNMC, ci si chiede quale sia il momento che si dovrebbe prendere come riferimento per l'esercizio dell'azione: la pubblicazione della decisione della CNMC sul sito Internet, l'emissione di un comunicato stampa da parte di quest'ultima, l'ampia diffusione nei media a livello nazionale o il momento in cui diviene definitiva la sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) che conferma la sanzione? Occorre altresì tener conto del fatto che la sentenza che conferma la sanzione non è comunicata né mediante comunicato stampa, né in una gazzetta ufficiale, né su una pagina Internet liberamente accessibile, bensì in una banca dati giudiziaria la cui esistenza è sconosciuta al pubblico.

- 10 Per quanto riguarda la decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno, si pone la questione se prendere come riferimento la data di pubblicazione della decisione che infligge una sanzione amministrativa, che non vi sarà sempre, poiché i danni possono essere richiesti nell'ambito di un procedimento civile separato, o la data in cui tale decisione è divenuta definitiva.
- 11 L'Audiencia Provincial de Zaragoza (Corte provinciale di Saragozza) ritiene che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno inizi a decorrere con la pubblicazione della decisione sanzionatoria, fermo restando che, una volta iniziato il procedimento civile, detto termine possa essere sospeso al fine di conoscere le conseguenze delle successive sentenze che potrebbero essere pronunciate dal giudice amministrativo.
- 12 Un'altra opzione consisterebbe nel ritenere che il termine di prescrizione inizi a decorrere dalla data in cui la decisione sanzionatoria è divenuta definitiva. Tuttavia, qui sorge il problema della sussistenza di due diversi ordini giurisdizionali: quello civile, dinanzi al quale si intenta l'azione per il risarcimento del danno, e quello amministrativo, dinanzi al quale si impugna la sanzione amministrativa, con il conseguente rischio che si giunga a decisioni giudiziarie contraddittorie sugli stessi fatti.
- 13 Si pone inoltre la questione di quale normativa debba disciplinare la prescrizione per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno intentate dopo l'entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 2014/104/UE, ma relative a fatti o decisioni adottati prima della sua entrata in vigore.